

Agli Ordini
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
della Lombardia

e p.c. Direzione regionale Lombardia
Area di staff

Consegnata a mano

OGGETTO: Registrazione atti di trasferimento quote di s.r.l. da parte di intermediari abilitati - Chiarimenti operativi

Come noto l'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dispone che l'atto di trasferimento delle quote sociali, di cui al comma 2 articolo 2470 del codice civile, può essere sottoscritto con firma digitale "*nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici*" e depositato, entro trenta giorni, presso il competente ufficio del registro delle imprese.

Tale operazione è a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge n. 340 del 2000 che individua quali intermediari abilitati esclusivamente gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali. Tuttavia, per effetto di quanto disposto dall'art.78, comma 1, del Decreto legislativo 28 giugno 2005 n.139, detta competenza deve intendersi in capo ai soli iscritti nella sezione A - commercialisti dell' Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Per quanto riguarda invece il concetto di "documento informatico" l'articolo 16, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ha introdotto l'obbligo, posto a carico degli intermediari sopra citati, di chiedere la registrazione per via telematica dell'atto redatto con scrittura privata. Con apposito provvedimento emanato il 1° aprile 2009 il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha definito i termini e le modalità di esecuzione per via telematica dei predetti adempimenti: in base alle disposizioni previste dal Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008, tutti gli atti da iscrivere nel Registro delle imprese,

sino alla definizione di altro standard, devono essere predisposti in formato PDF/A¹.

Tuttavia non è infrequente che l'intermediario abilitato registri telematicamente gli atti di trasferimento delle quote di una società a responsabilità limitata in formato diverso da quello previsto, circostanza che causa il rigetto del deposito dell'atto da parte della Camera di Commercio: a tal proposito, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Nel caso si verifichi la registrazione di un atto redatto in formato diverso dal PDF/A, l'intermediario abilitato deve effettuare un nuovo invio del file predisposto con il formato corretto ed assolvere nuovamente al versamento delle imposte di registro dovuta pari a 200,00 euro: l'Ufficio, infatti, non può accettare una nuova registrazione del medesimo atto senza il versamento della relativa imposta né tantomeno attestare la corrispondenza tra il nuovo atto correttamente registrato e il precedente.

Si precisa inoltre che nel caso in cui sull'atto precedentemente registrato siano state assolte le imposte dovute per tutte le disposizioni sottoscritte, l'atto presentato nuovamente alla registrazione sconta un' unica imposta fissa ai sensi dell'art. 41 comma 2 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Inoltre, al fine di evitare che in sede di controllo vengano emessi avvisi di liquidazione per recupero dell'imposta principale ad integrazione dell'unica imposta fissa assolta in sede di seconda registrazione del medesimo atto, si invitano gli intermediari ad indicare nel frontespizio del secondo atto, qualora possibile, gli estremi della precedente registrazione.

Si chiarisce, infine, che in assenza di tale indicazione, l'eventuale avviso di liquidazione emesso potrà comunque essere annullato in autotutela nel caso in cui l'intermediario dimostri che si tratta del medesimo atto registrato due volte.

IL CAPO SETTORE*
Antonio Giovanni Tangorra
(firmato digitalmente)

**Firma su atto di delega del Direttore regionale Giovanna Alessio n. 195141 del 30 dicembre 2016*

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

¹ L'atto di trasferimento delle partecipazioni deve infatti avere le caratteristiche di atto informatico non modificabile. L'unico formato standard riconosciuto a livello internazionale con tali caratteristiche, oltre che per la conservazione a lungo termine, è il PDF/A (standard ISO 19005-1:2005).